

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 7 del 07.03.2014

Oggetto: Modifica dell'art. 9 del regolamento per l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco Nazionale Val Grande. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DPN/DEC/55 del 16.02.2010, il sottoscritto prof. Pierleonardo Zaccheo è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande per la durata di anni cinque a far data dal 16.02.2010;
- il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco successivamente nominato con decreto n. 24 del 07.02.2012 non si è insediato e, a tutt'oggi, nelle more di costituzione del nuovo Consiglio Direttivo ai sensi D.P.R. 16.4.2013 n. 73, il Presidente adotta provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto dell'Ente Parco;
- tra le finalità dell'Ente Parco, come previsto dalla legge del 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge Quadro sulle Aree Protette", rientra "la conservazione di specie animali o vegetali" (art. 1, comma 3, punto a.), "l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale" (art. 1, comma 3, punto b.), e la "promozione di (omissis) ... attività ricreative compatibili" (art. 1, comma 3, punto c.);
- la Legge 394/91 prevede all'art. 11, comma 3 punto a. che sia vietata "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali";
- nella zonizzazione del Parco è previsto, sempre dalla Legge 394/91, che nelle zone "c" "possano continuare ... le attività... di pesca" (art. 12, comma 2, punto c.), e che nelle zone "d" sono consentite "attività compatibili con le finalità del Parco... finalizzate al miglior godimento del parco da parte dei visitatori" (art. 12, comma 2, punto d.);
- il D.M. 2.3.1992 prevede che "l'attività di pesca, al di fuori dalla riserva naturale integrale, è consentita sulla base di appositi piani e nelle specifiche modalità disposti dall'amministrazione del parco" (art. 12, comma 3);
- il Parco con deliberazione del consiglio direttivo n. 13 del 16.02.1996 ha approvato un regolamento - piano pesca provvisorio per l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco Nazionale Val Grande, nelle more di approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui agli artt.11 e 12 della L.394/1991 ;
- tale regolamento provvisorio è stato modificato a seguito del D.P.R. 24 giugno 1998 relativo all'ampliamento del Parco Nazionale Val Grande;
- l'ente parco con Decreto del Presidente n. 5 del 20/03/2013 ha provveduto all'aggiornamento del Regolamento provvisorio per l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco Nazionale Val Grande in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento e del Piano del Parco;
- che il Piano e il Regolamento del Parco non hanno a tutt'oggi terminato il loro iter di approvazione;

DATO ATTO che:

- detto Regolamento provvisorio prevede all'art. 9 che il Tesserino pesca possa essere giornaliero con validità mensile dalla data del rilascio oppure stagionale;

Ente Parco Nazionale Val Grande

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Piazza Pretorio 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia - Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573

E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: <http://www.parcovalgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno - C.F. 93011840035

- nella stagione di pesca 2013 in più di un caso i pescatori hanno evidenziato come la "validità mensile dalla data del rilascio" sia troppo limitativa nel caso in cui nel mese successivo al rilascio il possessore del tesserino non sia nelle condizioni per poter usufruire dell'autorizzazione rilasciata come nel caso di avverse condizioni meteo;

RAVVISATA quindi l'opportunità di modificare l'art. 9 del regolamento provvisorio relativo all'attività di pesca nel territorio del Parco Nazionale Val Grande, come segue: "Giornaliero: 8 € a giornata con validità stagionale dalla data del rilascio" in quanto funzionale alla regolarità dell'esercizio della pesca nel rispetto dei principi di conservazione della fauna ittica adottati con il Regolamento;


ACQUISITO l'allegato parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco, in merito alla regolarità tecnica del provvedimento;

DECRETA

1. DI APPROVARE come in premessa specificato la modifica dell'art. 9 del Regolamento "Piano pesca provvisorio" per l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco Nazionale Val Grande, il cui testo coordinato si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DEMANDARE al Direttore del Parco le attività operative e gestionali previste dal regolamento, avvalendosi degli uffici del parco preposti e della collaborazione del CFS-CTA, nonché la diffusione del regolamento aggiornato al fine di consentire il corretto esercizio della pesca a partire dall'imminente stagione;
3. DI STABILIRE che il presente provvedimento, urgente e indifferibile, venga sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco non appena questo verrà costituito;
4. DI TRASMETTERE il presente decreto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento visto il carattere di urgenza e indifferibilità dello stesso, conseguenti la necessità di attivare le operazioni sul territorio entro la data di apertura della pesca prevista per il 01.04.2014, è dichiarato urgente e immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Prof. **Giulio Zaccheo**



Ente Parco Nazionale Val Grande

Istituito con D.P.R. del 23.11.1993

Sede operativa: Piazza Pretorio 6 - 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia - Tel. 0324 87540 Fax 0324 878573

E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: <http://www.parcovallgrande.it>

Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno - C.F. 93011840035

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

PIANO PESCA PROVVISORIO

Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 20.03.2013

(testo coordinato con le modifiche di cui al Decreto Presidente del Parco n. 7 del 07.03.2014)

Premesso che

- tra le finalità dell' Ente Parco, come previsto dalla legge del 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge Quadro sulle Aree Protette"), rientra "la conservazione di specie animali o vegetali" (art. 1, comma 3, punto a.), "l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale" (art. 1, comma 3, punto b.), e la "promozione di (omissis) attività ricreative compatibili" (art. 1, comma 3, punto c.);
- la Legge 394/91 prevede all'art. 11, comma 3 punto a. che sia vietata "la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali";
- nella zonizzazione del Parco è previsto, sempre dalla Legge 394/91, che nelle zone "c" "possano continuare ... le attività... di pesca" (art. 12, comma 2, punto c.), e che nelle zone "d" sono consentite "attività compatibili con le finalità del Parco... finalizzate al miglior godimento del parco da parte dei visitatori" (art. 12, comma 2, punto d.);
- il D.M. 2.3.1992 prevede che "l'attività di pesca, al di fuori dalla riserva naturale integrale, è consentita sulla base di appositi piani e nelle specifiche modalità disposti dall'amministrazione del parco" (art. 12, comma 3);
- nel 1995 l'Università degli Studi di Torino ha svolto per conto dell' Ente Parco un'indagine sul popolamento ittico del bacino del torrente S. Bernardino;
- il Parco ha preso atto di tale studio con deliberazione del consiglio direttivo n. 255 del 20.12.1995 e ne ha tratto un Piano pesca provvisorio con relativo regolamento per l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco Nazionale Val Grande, regolamento approvato con deliberazione del consiglio direttivo n. 13 del 16.02.1996, nelle more di approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui agli artt.11 e 12 della L.394/1991 ;
- tale regolamento è stato aggiornato a seguito del D.P.R. 24 giugno 1998 relativo all'ampliamento del Parco Nazionale Val Grande;
- che il Piano e il Regolamento del Parco non hanno a tutt'oggi terminato il loro iter di approvazione;

tutto ciò premesso

si dispone che l'attività di pesca venga svolta nel rispetto del presente regolamento provvisorio, che sostituisce integralmente il provvedimento approvato con deliberazione del consiglio direttivo n. 255 del 20.12.1995 e ss.mm, e si compone dei seguenti 11 articoli. Le premesse fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

L'attività di pesca sportiva è consentita nel Parco se compatibile con la conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche.

Il Parco gestisce e coordina direttamente lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio, rinnovando periodicamente con turnazione (almeno ogni tre anni) ambiti territoriali e modalità di

pesca. I compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente regolamento vengono svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato attraverso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA).

Il Parco nello svolgimento di tale attività ricerca le forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici interessati e dell'associazionismo.

Art. 2
RIPOPOLAMENTI

I ripopolamenti dell'ittiofauna nel Parco sono vietati.

Il principio generale per la gestione delle popolazioni di ittiofauna è quello del raggiungimento di una dinamica naturale. L'attività di pesca è consentita solo se compatibile con la presenza e il mantenimento di tali dinamiche e senza interventi esterni di manipolazione artificiale delle densità ("ripopolamenti").

Art. 3
ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA

L'attività di pesca sportiva nel territorio del Parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con gli ulteriori limiti derivanti dal presente regolamento.

Il soffermarsi lungo corsi d'acqua in possesso di attrezzi pronti per l'uso è considerata attività di pesca.

Art. 4
ZONE DI PESCA

La pesca è autorizzata esclusivamente nei seguenti corsi d'acqua come da cartina allegata.

- Torrente San Bernardino
- Rio Pogallo
- Rio Il Fiume
- Riale del Ponte
- Rio Val di Nass
- Rio Crot
- Rio Val Gabbio
- Rio Val Grande (unicamente da Ponte Casletto fino al confine con la Riserva integrale)
- tratto in cui il rio Val Grande e il rio Fiorina confinano con la riserva integrale esclusivamente come ZONA NO KILL

L'attività di prelievo è espressamente vietata, oltre che nella riserva integrale, in tutti i corsi d'acqua nei tratti non nominati nel sopraccitato elenco e negli affluenti.

Art. 5
PERIODO DI PESCA

La pesca è autorizzata tutti i giorni dal 1 aprile al 30 settembre, da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, per un max di 40 giornate per ogni pescatore.

Art. 6
SPECIE E PRELIEVI

La pesca è autorizzata esclusivamente alla semispecie trota fario *Salmo trutta (trutta)*. Per favorire la riproduzione naturale la misura minima consentita è di 27 cm.

Per ogni giornata di pesca possono essere pescati al massimo 5 esemplari, dei quali andrà riportata la misura sul tesserino di cui al successivo art. 9.

Per la pesca no-kill è obbligatorio il rilascio immediato di tutto il prelevato. Il pescatore dovrà riportare sul tesserino la misura dei pesci prelevati.

Art. 7
METODI DI PESCA

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- Canna singola con o senza mulinello, dotata di un solo amo - esclusivamente dei numeri 1,2,3 e 4 - sprovvisto di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- Esche naturali ad eccezione di larve di mosca carnaria, uova di pesce, paste chimiche di ogni genere e pesce naturale, sia vivo che morto;
- Esche siliconiche;
- Sistema a "moschera" senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con galleggiante terminale;
- Coda di topo con mosca artificiale: attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di tre mosche artificiali con amo senza ardiglione o ardiglione schiacciato;
- Spinning con artificiali muniti di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato non superiore al numero 4; va inteso che ogni ancoretta deve essere sostituita da amo singolo senza ardiglione.

È pertanto vietata la cattura di pesce con qualsiasi attrezzo diverso dalla canna da pesca.

Per la pesca No-Kill è consentita esclusivamente la pesca con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con la coda di topo e massimo tre mosche munite di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato ed attrezzatura da pesca a Spinning con artificiali ad amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. E' quindi vietato l'uso di qualsiasi esca naturale.

E' obbligatorio il rilascio immediato del pesce con la massima cura e cautela, evitando di maneggiarlo eccessivamente o portarlo in secca.

In ogni caso è vietata qualsiasi forma di pasturazione, è vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra, è vietato detenere pesci vivi durante la pesca.

Art. 8
TUTELA DEL PESCE

In caso di esemplari slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore di liberare il pesce nel più breve tempo possibile, dopo aver bagnato opportunamente le mani per non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è obbligatorio tagliare la lenza.

Art. 9
TESSERINO

Per esercitare la pesca nel Parco è necessario avere, oltre alla licenza di pesca, il tesserino del Parco. Sul tesserino devono essere annotati a penna con scrittura indelebile:

- prima dell'inizio della pesca, la data della giornata;
- immediatamente dopo ogni cattura, il capo catturato, riportando la misura del pesce nell'apposito spazio.

Il tesserino avrà un costo di:

Stagionale:

- 20 euro per i pescatori che risiedono in uno dei 13 Comuni del Parco
- 40 euro per i pescatori che non risiedono in uno dei Comuni del Parco

Giornaliero:

- 8 euro a giornata con validità stagionale dalla data del rilascio

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la sede operativa del Parco sita in Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna oppure tramite bonifico bancario o mediante versamento sul conto corrente postale intestato a Ente Parco Nazionale Val Grande con la causale "Tesserino per l'esercizio della pesca".

Il tesserino potrà essere ritirato, previa attestazione di avvenuto pagamento, presso gli uffici del parco, la sede del CTA e i comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato e presso strutture con quali l'Ente potrà fare specifiche convenzioni.

Il tesserino dovrà essere riconsegnato - entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno del rilascio - nel medesimo luogo presso il quale è stato ritirato e dove ne verrà attestata l'avvenuta restituzione, oppure spedito con Raccomandata A/R intestata al "*Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Verbania - Piazza Pretorio, n° 1 - 28805 Vogogna (VB)*".

Art. 10 SANZIONI

Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 2, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e degli artt. 13 e seguenti della legge n. 689/1981, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 51 a 1.032 euro, con il sovrapprezzo di 20 euro per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento sulla specie prelevabile, sulle misure minime di cattura, sul numero di catture consentito, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sui documenti di cui al precedente art. 9.
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato, per tutte le infrazioni alle norme non specificamente indicate nel presente Regolamento, ma disciplinate dalla normativa Regionale vigente, purché quest'ultima non preveda importi più elevati, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 1.032.
- 3) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della legge n. 689/1981 nel caso di più violazioni al presente regolamento soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.
- 4) La mancata riconsegna da parte dei pescatori del tesserino comporta il non rilascio di quello per la stagione successiva.
- 5) Le violazioni alle presenti disposizioni comportano altresì la revoca automatica dell'autorizzazione per la stagione di prelievo ittico in corso.
- 6) Al pescatore che commetta, nel corso di due stagioni di pesca consecutive, due infrazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, viene vietato l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco per un periodo di anni 3.

Art. 11

UTILIZZO DELLE SOMME INTROITATE DALL' ENTE PARCO

Le somme introitate dall' Ente Parco dal pagamento delle sanzioni e delle quote per il rilascio dei permessi vengono totalmente reinvestite dall' Ente Parco in attività finalizzate alla conservazione e al miglioramento del patrimonio ittico quali ad esempio attività di studio e monitoraggio.


Proposta di Decreto del Presidente

OGGETTO: Modifica dell'art. 9 del regolamento per l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco Nazionale Val Grande. Approvazione.

Il Direttore dell'Ente Parco, Dott. Tullio Bagnati

Esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di decreto citato in epigrafe.

Vogogna, li 07.03.2014




Il Direttore
Dott. Tullio Bagnati

Il Direttore dell'Ente Parco, Dott. Tullio Bagnati

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vogogna li, 07.03.2014




Il Direttore
Dott. Tullio Bagnati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo on line sul sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno - 7 MAR. 2014 ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Vogogna, li..... - 7 MAR. 2014



Il Direttore
Dott. Tullio Bagnati

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tullio Bagnati", written over the printed name.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è divenuto esecutivo il-7.MAR..2014....., decorsi i termini di pubblicazione, di cui all'art. 34 della Legge n° 70 del 20/03/1975, senza impugnativa (salvo le superiori approvazioni ministeriali ex art. 9 comma 8 della Legge 394/91 ed art. 29 e 30 della Legge 70/75).

Vogogna, li..... - 7 MAR. 2014



Il Direttore
Dott. Tullio Bagnati

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tullio Bagnati", written over the printed name.